



COMUNE DI VILLASIMIUS

Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI



SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Principi generali e criteri di comportamento
- Art. 3 Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente Regolamento
- Art. 4 Definizione e classificazione dei rifiuti
- Art. 5 Definizione di rifiuti urbani
- Art. 6 Definizione di rifiuti speciali
- Art. 7 Definizione di rifiuti pericolosi
- Art. 8 Altre definizioni
- Art. 9 Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani
- Art. 10 Competenze del soggetto gestore
- Art. 11 Competenze del Comune
- Art. 12 Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili
- Art. 13 Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali pericolosi

TITOLO II – NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

- Art. 14 Definizione della zona di raccolta
- Art. 15 Modalità di conferimento dei rifiuti
- Art. 16 Conferimento del rifiuto organico
- Art. 17 Conferimento del rifiuto secco non riciclabile
- Art. 18 Conferimento materiale cartaceo
- Art. 19 Conferimento vetro e lattine
- Art. 20 Conferimento imballaggi in plastica
- Art. 21 Conferimento sfalci e scarti vegetali
- Art. 22 Conferimento ingombranti a domicilio (solo utenze domestiche)
- Art. 23 Conferimento indumenti usati
- Art. 24 Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie
- Art. 25 Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali
- Art. 26 Conferimento oli e grassi vegetali e animali
- Art. 27 Compostaggio domestico
- Art. 28 Conferimento rifiuti presso la Piattaforma ecologica
- Art. 29 Trasporto dei rifiuti
- Art. 30 Sospensione dei servizi di raccolta
- Art. 31 Trattamento dei rifiuti

TITOLO III – NORME RELATIVE AI RIFIUTI SPECIALI

- Art. 32 Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali
- Art. 33 Rifiuti speciali da cantieri edili e simili
- Art. 34 Rifiuti speciali costituiti da beni durevoli
- Art. 35 Oneri dei produttori e dei detentori

TITOLO IV – NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO

- Art. 36 Definizione
- Art. 37 Spazzamento
- Art. 38 Lavaggio stradale
- Art. 39 Spurgo delle caditoie stradali
- Art. 40 Cestini stradali
- Art. 41 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private
- Art. 42 Pulizia dei terreni non edificati
- Art. 43 Pulizia dei mercati
- Art. 44 Aree occupate da esercizi pubblici

- Art. 45 Carico e scarico di merci e materiali
- Art. 46 Manifestazioni e spettacoli viaggianti
- Art. 47 Pulizia spiagge e aree retrodunali
- Art. 48 Volantinaggio
- Art. 49 Asporto di scarichi abusivi
- Art. 50 Imbrattamento delle aree pubbliche
- Art. 51 Attività di volontariato
- Art. 52 Disposizioni diverse

TITOLO V – DIVIETI – CONTROLLI - SANZIONI

- Art. 53 Divieti
- Art. 54 Controlli
- Art. 55 Sanzioni

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 56 Assunzione del servizio
- Art. 57 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali
- Art. 58 Norme finali ed efficacia del presente Regolamento

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il Comune di Villasimius disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente Regolamento nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza, pubblicità e trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche, del Piano Regionale dei Rifiuti approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 73/7 del 20/12/2008 ed ha come oggetto:

- 1) le modalità di separazione e conferimento delle diverse frazioni di rifiuto da parte dell’utenza;
- 2) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- 3) le modalità della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- 4) le modalità di gestione e i conferimenti all’ecocentro comunale;
- 5) l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.

Art. 2 Principi generali e criteri di comportamento

Il Regolamento disciplina ai sensi dell’art. 198, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 lo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sul territorio comunale.

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal Regolamento al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.

I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:

- 1) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- 2) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- 3) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio “chi inquina paga”.

Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime di rifiuti prodotti previste dall’art. 205, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/59 del 08/04/2008 “Adozione del Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani (art. 199 del D.Lgs. 152/2006)” e delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 75/18 del 30/12/2008 e n. 4/10 del 20/01/2009.

Art. 3 Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente Regolamento

Il presente Regolamento non si applica nei casi previsti dagli artt. 185 (emissioni gassose; acque di scarico; rifiuti radioattivi; materiali esplosivi in disuso; rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo

sfruttamento delle cave; materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti delle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui) e 186 (terre e rocce di scavo) del D.Lgs. 152/2006.

Art. 4 Definizione e classificazione dei rifiuti

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Secondo l'origine i rifiuti sono così classificati:

- URBANI
- SPECIALI

Secondo le caratteristiche di pericolosità i rifiuti si distinguono in:

- NON PERICOLOSI
- PERICOLOSI

Art. 5 Definizione di rifiuti urbani

Sono **rifiuti urbani**:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; ulteriormente distinti in:

1. **rifiuto organico**: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the e camomilla, ceneri spente di stufe e caminetti, turaccioli in sughero, piccole ossa e simili, crostacei, escrementi e lettiere di piccoli animali domestici;
2. **rifiuto secco riciclabile**: rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
3. **rifiuto secco non riciclabile**: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia, non compreso nella descrizione delle diverse frazioni di rifiuto riciclabile (carta plastificata o oleata, pellicole per alimenti, rasoi usa e getta, pannolini, tubetti di dentifrici e creme varie, porcellane, ceramiche e terrecotte, oggetti in plastica, giocattoli, posate, video cassette, musicassette, cd, altri materiali non separabili);
4. **rifiuto ingombrante**: beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta porta a porta;
5. **rifiuto potenzialmente pericoloso**: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e/o "F", batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs 152/2006 e descritti all'art. 9 del presente Regolamento;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sui litorali e spazi retrodunali;

e) i rifiuti vegetali: rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, costituiti, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante da appartamento;

f) i rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri

rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) ed e).

Art. 6 Definizione di rifiuti speciali

Sono rifiuti speciali, così come definiti dall'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006:

- a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.Lgs.152/2006;
- c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
- f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti.

Art. 7 Definizione di rifiuti pericolosi

Sono pericolosi i rifiuti non domestici, indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 sulla base degli allegati G, H ed I della medesima parte IV e/o contaminati dalle sostanze di cui agli allegati stessi.

Art. 8 Altre definizioni

Ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:

1. **ecocentro:** area custodita durante gli orari di apertura al pubblico, recintata e attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani differenziati, non dotata di strutture tecnologiche e/o processi di trattamento. Le frazioni di rifiuto conferibili sono quelle rientranti nei rifiuti urbani o assimilati suscettibili di recupero o per i quali è necessario un trattamento separato, quali (a titolo esemplificativo): carta, cartone, vetro, metallo, beni durevoli, legno, sfalci e ramaglie, ingombranti, imballaggi in plastica, T e/o F, neon, accumulatori al piombo, olio vegetale e minerale, pile esaurite, farmaci scaduti, imballaggi metallici/lattine, ecc.;
2. **bonifica:** intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
3. **conferimento:** l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente Regolamento;
4. **contenitore:** contenitore per la gestione interna e la successiva esposizione da parte delle utenze della frazione umida, della frazione secca, dei rifiuti valorizzabili (vetro - lattine, carta - cartone, plastica) a conferimento separato;
5. **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
6. **Ufficio Ambiente e Servizi Tecnologici:** ufficio ove l'utenza riceve informazioni relative ai servizi inerenti la raccolta dei rifiuti;
7. **gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
8. **innocuizzazione:** ogni intervento volto a eliminare o rimuovere le caratteristiche di

- pericolosità del rifiuto;
9. **messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
 10. **produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 11. **raccolta differenziata:** la raccolta selezionata di rifiuti precedentemente raggruppati dall'utenza in frazioni merceologiche omogenee. Il prelievo delle diverse frazioni di rifiuto è realizzato dal soggetto gestore con frequenza stabilita dagli standards di servizio;
 12. **raccolta:** l'operazione di prelievo e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 13. **recupero:** le operazioni previste dall'art. 183 comma 1 lett. h) del D.Lgs.152/2006 ed in particolare le operazioni previste dalla parte IV allegato C dello stesso decreto;
 14. **smaltimento:** le operazioni previste dall'art. 183 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare le operazioni previste dalla parte IV Allegato B dello stesso decreto;
 15. **soggetto gestore:** il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e all' art. 198 del D.Lgs 152/2006;
 16. **spazzamento:** l'operazione di pulizia con l'asporto dei rifiuti di piccole dimensioni giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
 17. **trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
 18. **utenze:** chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale costituenti utenze;
 19. **utenze condominiali:** strutture con numero di utenze domestiche e non domestiche nei quali viene utilizzato il sistema di conferimento collettivo;
 20. **utenze domestiche:** locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
 21. **utenze non domestiche:** luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui alla precedente lettera;
 22. **utenze:** le superfici dei locali e delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite e le relative aree accessorie e pertinenziali, le parti comuni del condominio, centri commerciali integrati o di multiproprietà, occupate o detenute in via esclusiva e i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso - salve le esclusioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari esistenti sul territorio comunale dove il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani è istituito ed attivato; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto.
 23. **Compostaggio domestico:** tecnica di riduzione della produzione di rifiuti organici e verdi all'interno delle proprietà private (giardini, orti) mediante attivazione di processo di stabilizzazione biologica da eseguirsi in cumulo o con apposite attrezzature e sottoposto a controllo dalle stesse utenze in modo da non provocare rischi per l'uomo o danni per l'ambiente;
 24. **ATO-Ambito territoriale ottimale:** costituito ai sensi dell'art. 200 del D.L. 152/06 e successive modifiche e integrazioni delimitato dal Piano Regionale.

Art. 9 Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

Nelle more di determinazione dei criteri statali qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, previsti dall'art. 195 comma 2, lett. e) del D.Lgs. 152/2006 ed in

base all'art. 198 comma 2 lett. g) del medesimo decreto, ai sensi del presente Regolamento sono definiti rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani quelli che hanno una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani nel rispetto di limiti quantitativi prefissati; i criteri qualitativi e quantitativi sono specificati nel seguito. Va inteso che per essere considerati assimilati i rifiuti speciali dovranno rispettare contemporaneamente entrambi i criteri. I rifiuti assimilati dovranno essere separati per tipologie omogenee in base alle modalità di raccolta del servizio pubblico.

1) Criteri qualitativi per l'assimilazione:

- imballaggi in genere [di carta, cartone, plastica (polietilene, polistirolo e simili), metallo e simili];
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno, trucioli e segatura;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, solo se provenienti da utenze domestiche
- rifiuti ingombranti;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili, solo se provenienti da utenze domestiche;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo rottami di ferro, paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere solo provenienti da utenze domestiche;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti vegetali in genere.

2) Criteri quantitativi per l'assimilazione

Sono assimilabili agli urbani anche le seguenti tipologie di rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) dell'art. 5 del presente Regolamento, non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità, ovvero raccolti a domicilio presso utenze non domestiche nelle seguenti quantità:

Tipologia:	Quantitativo per ogni passaggio di servizio fino ad un massimo di:
Frazione secca (residuale RSU)	1 contenitore da 120 litri per ogni 450 mq di superficie
Frazione umida compostabile	1 contenitore da 120 litri per ogni 450 mq di superficie

Imballaggi in plastica	1 contenitore da 120 litri per ogni 450 mq di superficie
Carta/cartone	1 contenitore da 120 litri per ogni 450 mq di superficie
Vetro a domicili grandi utenze	1 contenitore da 120 litri per ogni 450 mq di superficie

Si considerano a tutti gli effetti assimilati ai rifiuti urbani indipendentemente dalle quantità conferite al servizio pubblico di raccolta le seguenti categorie di attività produttive:

- Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto.
- Esposizioni, autosaloni.
- Alberghi senza ristoranti.
- Uffici, agenzie studi professionali.
- Banche ed istituti di credito.
- Edicola, farmacia, tabaccaio.
- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere estetista.
- Discoteche.

Le potature di alberi e arbusti e gli sfalci erbosi derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato anche se svolte su superficie costituente accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa, sono assimilati solo qualora la superficie sia minore o uguale alla superficie tassata, sempre che tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto. Le potature e sfalci da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato provenienti da superfici superiori al limite sopraindicato non sono assimilate ai rifiuti urbani; la non assimilabilità deve intendersi riferita al totale della superficie e non alla quota parte eccedente al limite suindicato. La verifica della superficie in base alla quale l'utente può vedere riconosciuta l'assimilabilità del rifiuto di cui sopra deve essere fatta presso gli uffici comunali che rilasceranno opportuna autorizzazione al conferimento. Ad eccezione di quanto indicato e in deroga ai criteri quantitativi succitati, possono essere sempre considerati urbani i rifiuti derivanti da operazioni di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico.

I rifiuti speciali non pericolosi, come sopra dichiarati assimilati, restano nell'ambito del servizio comunale di raccolta e smaltimento di rifiuti e le aree in cui tali rifiuti sono prodotti restano assoggettati alla tassazione o alla tariffazione sulla base del vigente Regolamento.

L'utenza non domestica ha la facoltà di optare in ogni momento per la gestione autonoma del rifiuto destinato al recupero con soggetti autorizzati secondo le vigenti normative ambientali; in questo caso l'ammontare della TARSU per tali utenze sarà definito dai competenti uffici comunali.

I rifiuti speciali assimilabili agli urbani per qualità, ma eccedenti i limiti massimi quantitativi indicati al punto 2) potranno essere ritirati a cura dell'Amministrazione Comunale previa stipula di apposita convenzione tra il produttore e l'Amministrazione Comunale.

Non sono altresì assimilabili ai rifiuti urbani, in quanto esclusi per legge dalla gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art.12 comma 6 dell'accordo del 1 luglio 2004 recante "linee guida nazionali per l'applicazione del Regolamento Comunitario 1774/2002/CE: norme sanitarie relativi ai sottoprodotti di origine animali", gli scarti di origine animale prodotti da macellerie e pescherie; i produttori dovranno provvedervi autonomamente nel rispetto delle leggi vigenti.

Si precisa che restano esclusi dall'assimilazione gli imballaggi terziari di all'art. 226, comma 2 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 10 Competenze del soggetto gestore

Al soggetto gestore, che può essere la stessa Amministrazione Comunale se vi provvede in maniera diretta o soggetti terzi appositamente selezionati come affidatario del servizio, competono obbligatoriamente le seguenti attività:

- 1 - la gestione, ovvero la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento, compreso il controllo di queste operazioni, dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani prodotti in tutto il territorio comunale;
- 2 - la pulizia e lo spazzamento degli spazi pubblici o ad uso pubblico, intendendosi questi ultimi le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
- 3 - l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e di riduzione della produzione dei rifiuti;
- 4 - l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II della parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- 5 - la gestione operativa dell'ecocentro;
- 6 - l'informazione e l'istruzione alle utenze circa le modalità e gli orari della gestione e della raccolta dei rifiuti nonché sulle modalità di ispezione e controllo del rispetto delle norme vigenti e del Regolamento.

Nell'ipotesi che il soggetto gestore sia un terzo, questo può formulare proposte, finalizzate a definire quanto segue:

- a) individuazione o modifiche della perimetrazione delle zone corrispondenti a diverse modalità o frequenza di effettuazione del servizio di asporto dei rifiuti urbani;
- b) l'individuazione delle aree di spazzamento;
- c) le modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali;
- d) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- e) l'individuazione di apposite piazzole ed aree per il posizionamento di contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani;

Il soggetto gestore, in accordo con il Comune, può svolgere inoltre le seguenti attività:

- a) l'ispezione dei contenitori e dei sacchetti dei rifiuti, purché selettiva ed effettuata nel rispetto delle norme sulla "privacy";
- b) l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare.

Art. 11 Competenze del Comune

Al Comune competono le seguenti attività previste dalla normativa statale e regionale:

1. l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;
2. l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito ai sensi del presente Regolamento;
3. l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006;
4. l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione in materia di

bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006;

5. l'emissione di ordinanza volta a ottenere la rimozione di rifiuti in aree scoperte private e recintate la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico ai sensi degli artt. 41 e 42 del presente Regolamento. Nel caso di inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del soggetto gestore, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
6. l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/2006;
7. l'approvazione delle proposte del soggetto gestore di cui all'art. 10;
8. fornire alla Regione, alla Provincia ed alle Autorità d'Ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste, ai sensi dell'art. 198, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;
9. Il Comune, in caso di affidamento a terzi del servizio potrà, tramite il responsabile del Settore Ambiente e Servizi Tecnologici:
 - a. contestare in forma scritta l'inadempimento all'appaltatore al fine di sollecitare il rispetto del contratto e della specifica di servizio;
 - b. procedere all'applicazione delle sanzioni ai sensi del contratto di servizio o la risoluzione dello stesso.

Art. 12 Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di conferimento previste nel presente Regolamento per detti rifiuti.

Art. 13 Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali non assimilati

Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche pericolosi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori di rifiuti stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati nel rispetto delle leggi vigenti; i produttori potranno riferirsi anche al servizio pubblico di raccolta, qualora tale servizio sia stato previsto dal contratto col gestore del servizio pubblico, previa stipula di apposita convenzione a titolo oneroso con l'Amministrazione Comunale.

TITOLO II

NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Art. 14 Definizione della zona di raccolta

Ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni, la zona del territorio comunale di raccolta obbligatoria dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili coincide con il confine del territorio comunale.

Nei casi in cui le utenze siano difficilmente raggiungibili (es.: tratti di strada a fondo cieco, particolarmente impervi, tali da impedire o rendere difficoltoso il transito e le manovre dei mezzi operativi, località o nuclei abitativi con numero utenze inferiore a 10 e non stabilmente presenti) il cui raggiungimento richieda un tempo di percorrenza tale da non giustificare l'economicità del servizio, il soggetto gestore di concerto col Comune, a seguito di motivata istruttoria, potrà individuare un apposito punto di conferimento in deroga a quanto previsto dal successivo art. 15, comunicandolo alle utenze interessate.

Nel caso di richiesta da parte degli utenti, di organizzare la raccolta lungo le strade private con più di 10 utenze, il soggetto gestore in accordo col Comune, verificata l'economicità e la possibilità di manovra dei mezzi, potrà accogliere la richiesta in deroga a quanto previsto dal successivo art. 15.

Art. 15 Modalità generali di conferimento dei rifiuti

Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono portati dagli utenti del servizio all'esterno della proprietà immobiliare da questi utilizzata ovvero delle relative pertinenze, nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento per ciascuna frazione di rifiuto, per consentire al soggetto gestore l'effettuazione delle successive fasi di gestione del ciclo dei rifiuti. Si considerano all'esterno della proprietà immobiliare le strade pubbliche e le strade private di consolidato uso pubblico.

Ove le strade lo consentono, durante la stagione estiva, la modalità di raccolta porta a porta potrà essere estesa anche alle lottizzazioni esterne.

Gli utenti, le cui proprietà insistono su strade private non destinate ad uso pubblico che per la loro natura non permettono l'agevole transito dei mezzi preposti, non saranno direttamente interessati al passaggio dei mezzi di raccolta ma dovranno effettuare il conferimento nella strada pubblica più vicina alla loro abitazione.

Le attrezzature e i contenitori per esposizione assegnati in comodato secondo le modalità di seguito meglio specificate, rimangono di proprietà dell'utente, che provvederanno alla sostituzione degli stessi a propria cura e spese seguendo tipologia e colore.

L'utente deve utilizzare tali materiali solo per le operazioni di conferimento previste dal presente Regolamento, sarà compito dell'utenza inoltre mantenere i medesimi in buono stato di conservazione.

I privati e le agenzie che danno in locazione immobili per periodi di tempo limitato devono fornire i contenitori corrispondenti all'utenza locata e le istruzioni in merito alle modalità e all'orario del servizio di raccolta; sia l'affittuario che il proprietario saranno riconosciuti entrambi sanzionabili per comportamenti difforni a quelli stabiliti dal presente Regolamento.

I contenitori multi-utenza posizionati per lo svuotamento secondo le modalità approvate dal soggetto gestore in accordo col responsabile del settore ambiente e servizi tecnologici, possono essere movimentati solo dal soggetto gestore stesso o dagli utenti assegnatari.

La pulizia delle aree individuate per il posizionamento dei contenitori multi - utenza, nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi in area pubblica spetta al soggetto gestore così come il lavaggio a caldo e igienizzazione dei contenitori che dovrà avvenire con la cadenza periodica stabilita dal competente ufficio comunale.

La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza.

Il conferimento dei rifiuti avviene con diverse modalità, distinte per tipologia di rifiuto conferito e per tipologia di utenza servita.

I giorni di ritiro delle diverse tipologie di rifiuto ivi comprese le grandi utenze, sono fissati annualmente con apposito calendario che verrà distribuito agli utenti a cura del soggetto gestore. I sacchetti o contenitori individuali vanno posizionati ben chiusi all'esterno delle proprietà immobiliari come sopra indicato.

Per il conferimento delle varie frazioni gli utenti ricevono appositi contenitori per usi individuali e/o condominiali unitamente ad opuscolo informativo sulle modalità di raccolta. I contenitori devono essere riportati dagli stessi utenti all'interno delle singole proprietà subito dopo la vuotatura.

Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi siano di

provenienza di una singola utenza certa e non siano conformi, per natura, momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento. In tal caso il gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità.

L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo confezionamento. Il Comune, direttamente o tramite il soggetto gestore o suoi incaricati, potrà eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento.

Per le utenze condominiali la raccolta verrà effettuata con dotazione di uno o più bidoni ad uso esclusivo delle utenze del condominio, da posizionare in punti prestabiliti della proprietà condominiale individuati dal capo condomino in accordo con l'ente gestore, non accessibili a utenti non appartenenti al condominio stesso. Sarà cura degli utenti condominiali conferire in maniera corretta le varie frazioni utilizzando i contenitori appropriati. E' vietato posizionare all'interno dell'area e in prossimità di essa tipologie di rifiuti diversi da quelli previsti dai contenitori.

Nel caso in cui sia concordato con il soggetto gestore l'esecuzione del servizio di ritiro direttamente all'interno dell'area condominiale, dovrà essere garantito uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare evitando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità dei cassonetti o dei contenitori.

Ove sia dimostrata l'impossibilità di posizionamento dei cassonetti o dei bidoni in area interna dell'utenza condominiale per la quale sia prevista la modalità di raccolta condominiale, il soggetto gestore può autorizzare specifiche deroghe. La deroga potrà essere revocata in qualsiasi momento da parte del soggetto gestore ove quest'ultimo riscontri la presenza delle condizioni per l'attivazione della modalità di raccolta condominiale.

Ove, pur non rientrando nel limite di utenze per il quale è prevista la modalità di raccolta condominiale, si dimostri la necessità per un condominio di adottare tale modalità, il soggetto gestore potrà autorizzare ed attivare la modalità medesima. La deroga potrà essere revocata in qualsiasi momento da parte del soggetto gestore ove quest'ultimo riscontri la cessazione delle condizioni che giustificano l'adozione della modalità condominiale.

Va inteso che qualora il soggetto gestore sia un terzo ogni variazione o deroga va concordata con il Responsabile del Settore Ambiente e Servizi Tecnologici.

Art. 16 Conferimento del rifiuto organico

Il conferimento della frazione umida (ORGANICO) dei rifiuti urbani deve essere effettuato a cura degli utenti utilizzando esclusivamente sacchetti in materiale biodegradabile (mater-bi/fibra di mais) a perdere da conferire in appositi contenitori individuali per il successivo ritiro da parte del soggetto gestore.

Il conferimento avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, a mezzo di pattumiere individuali o contenitori carrellati a seconda della tipologia di utenza, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze.

Le utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti che comportano una elevata produzione di rifiuto umido, (alimentari, frutta, verdura, ristoranti, bar, alberghi, comunità, mense, ecc.) devono conferire i rifiuti in contenitori che saranno forniti dal soggetto gestore, nei limiti previsti dall'art. 9 del presente Regolamento per la loro assimilabilità agli urbani.

I contenitori dovranno essere tenuti all'interno dell'utenza stessa ed esposti secondo gli orari

previsti dal presente articolo per il tempo necessario per la raccolta. Al termine delle operazioni di svuotamento i contenitori dovranno essere ritirati a cura dell'utenza stessa.

Analoga procedura di esposizione e ritiro dovrà essere seguita da parte di utenze che utilizzano le pattumiere individuali.

E' possibile il conferimento della frazione VEGETALE all'interno del normale circuito di ritiro dell'ORGANICO solo in piccole quantità (fiori recisi, piccole piante da vaso). Di seguito a titolo esemplificato sono specificate alcune casistiche di rifiuto da inserire nei contenitori per la raccolta dell'umido.

Cosa **SI** deve mettere nei contenitori per l'organico:

scarti di frutta e verdura, gusci d'uovo, pesce e suoi residui, crostacei, etc. carne e piccoli ossi, pane, pasta, riso, resti di pietanze e scarti di cucina e alimenti avariati, fondi di caffè, filtri di tè, camomille e tisane, escrementi e lettiere di piccoli animali domestici, piccole quantità di residui vegetali e fiori recisi, ceneri spente di caminetti.

Cosa **NON** si deve mettere nei contenitori per l'organico:

pannolini e assorbenti, stracci anche se bagnati, contenitori per pizze, involucri con residui alimentari (es. di macellerie, pescherie, rosticcerie etc.), escrementi di animali di allevamento (es. conigli, galline etc.)

Art. 17 Conferimento del rifiuto secco non riciclabile

Il conferimento del rifiuto secco non riciclabile è effettuato con gli apposti contenitori o in sacchetti a perdere contrassegnati da apposito codice a barre fornito all'utenza dal Comune di Villasimius al fine di avere la rintracciabilità dei rifiuti e la correttezza del conferimento nel rispetto della privacy nonché la possibilità di attivare nel tempo la procedura di tariffazione in funzione anche della quantità di rifiuti prodotti.

Il conferimento avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze.

Gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente eventuali oggetti taglienti o acuminati prima della loro introduzione nei sacchetti onde evitare possibili infortuni al personale addetto alla raccolta.

E' vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (braci, mozziconi di sigaretta, ecc.).

I contenitori dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della propria abitazione nella pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati dal soggetto gestore. Al termine delle operazioni di svuotamento i contenitori dovranno essere ritirati a cura dell'utenza.

Di seguito a titolo esemplificato sono specificate alcune casistiche di rifiuto da inserire nei contenitori per la raccolta del secco residuo non riciclabile.

Cosa **SI** deve conferire nel circuito della raccolta del secco residuo:

Contenitori per pizze aventi residui di cibo, tovaglioli e fazzoletti di carta usati, involucri con residui alimentari (es: di macellerie, pescherie e rosticcerie etc.), gomma, cassette musicali, videocassette, CD e DVD, cellophane, piatti bicchieri e posate di plastica, secchielli, bacinelle, giocattoli, penne, piccoli oggetti in plastica e bachelite, accessori per i capelli e per l'igiene personale (es.: spazzolini per i denti, spazzole e pettini per i capelli, pinze, fermagli, etc.), carta carbone, carta plastificata, calze di nylon, sacchi di juta, stracci non più riutilizzabili, garze di medicazione, cerotti e siringhe, pannolini, assorbenti, carta igienica usata, cosmetici, piume di volatili, cocci di vetro e ceramica, specchi rotti. Polveri dell'aspirapolvere e delle pulizie domestiche, scarpe vecchie, piccoli oggetti in legno verniciato, piccoli oggetti in plastica, mozziconi di sigarette, chewingum, tutti gli oggetti formati da più di una materia in cui risulta impossibile la separazione.

Cosa **NON** si deve conferire nel circuito della raccolta del secco residuo:

Tutto quello che può essere riciclato o che va al trattamento separato (vedi artt. dal n.18 al n.26), rifiuti non assimilabili agli urbani quali rifiuti calcinacci, sacchi di cemento, bidoni tossici, barattoli contenenti residui di qualsiasi tipo (es.: colle, solventi, vernici, resine, etc.), residui industriali e agricoli, contenitori agricoli contenenti pesticidi, fertilizzanti e concimi, tubi in PVC per l'irrigazione, pneumatici, camere d'aria, batterie e filtri d'auto, olio motore e lubrificanti in genere e qualsiasi altra parte di autovetture e motocicli, infissi e porte, sanitari, vasche da bagno, termosifoni, tubi idraulici, rubinetti, materiali di impianti elettrici, caldaie, cancelli, ringhiere, toner.

Art. 18 Conferimento materiale cartaceo

I rifiuti riciclabili in materiale cartaceo sono costituiti da giornali, riviste, carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici e da tutti gli imballaggi in cartone.

Il conferimento avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze.

Le utenze dovranno conferire il materiale cartaceo nei contenitori in dotazione o confezionato in pacchi legati, in scatoloni di cartone, in sacchetti di carta. E' vietato l'uso di sacchi in plastica.

I cartoni dovranno essere ordinatamente piegati e legati per ridurre il volume e per facilitare la raccolta.

I contenitori dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della propria abitazione nella pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati dal soggetto gestore. Al termine delle operazioni di svuotamento i contenitori dovranno essere ritirati a cura dell'utenza.

Di seguito a titolo esemplificativo sono specificate alcune casistiche di rifiuto da inserire nei contenitori per la raccolta del materiale cartaceo.

Cosa **SI** deve conferire nel circuito della raccolta della carta e cartone:

Giornali, riviste, volantini pubblicitari, scatole di cartone, scatole per alimenti (es.: riso, pasta, zucchero, etc.), carta da fotocopie usata, libri e quaderni, contenitori in tetrapak (brick di latte, succhi di frutta ecc.).

Cosa **NON** si deve conferire nel circuito della raccolta della carta e cartone:

Nylon, cellophane, carta oleata, carta igienica usata, assorbenti, carta carbone, pergamena, carta sporca, tovagliolini di carta usati, carta e cartone plastificati, sacchi di cemento.

Art. 19 Conferimento del vetro e lattine

Il conferimento del vetro e delle lattine può avvenire in modo congiunto in quanto il servizio di raccolta destina il materiale presso una piattaforma autorizzata in cui si esegue la selezione dei materiali. Il ritiro del vetro e delle lattine avviene con modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze, mediante l'esposizione in appositi contenitori.

I contenitori dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della propria abitazione nella pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati dal soggetto gestore. Al termine delle operazioni di svuotamento i contenitori dovranno essere ritirati a cura dell'utenza.

Di seguito a titolo esemplificativo sono specificate alcune casistiche di rifiuto da inserire nei contenitori per la raccolta del vetro e lattine.

E' vietato l'uso di sacchi in plastica.

Cosa **SI** deve mettere nei contenitori:

Vetro: bottiglie, vasi, bicchieri e barattoli di vetro.

Alluminio e latta: lattine per bevande, vaschette food, stagnola (es. coperchi dello yogurt), scatole per alimenti (tonno, carne, pesce, legumi, pomodori pelati), vaschette (per dolci, surgelati e alimenti vari), tubetti (concentrato di pomodoro, maionese, pasta d'acciughe), tubetti cosmesi, tappi e capsule in alluminio, bombolette spray, (es.: lacche per i capelli, deodoranti, panna spray etc.) vuote.

Cosa **NON** si deve mettere nei contenitori:

Vetro: oggetti in ceramica e porcellana, lampadine, neon, specchi, vetro retinato, vetro opale (es. boccette di profumo), schermi di televisori o computer, pirex (come pirofile da forno), vetri di porte e finestre.

Alluminio: ferro.

Art. 20 Conferimento imballaggi in plastica

Il conferimento degli imballaggi in plastica deve essere effettuato nei contenitori in dotazione o in buste a perdere. La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza.

I contenitori dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della propria abitazione nella pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati dal soggetto gestore. Al termine delle operazioni di svuotamento i contenitori dovranno essere ritirati a cura dell'utenza.

Di seguito a titolo esemplificato sono specificate alcune casistiche di rifiuto da inserire nei contenitori per la raccolta della plastica.

Cosa **SI** deve conferire nel circuito della raccolta della plastica:

Bottiglie d'acqua, succhi, latte, contenitori di yogurt, creme di formaggio e dessert, contenitori per detersivi e flaconi per l'igiene risciacquati. Buste, sacchetti e contenitori per alimenti, reti per frutta e verdura. Taniche e bidoni puliti. Vaschette in polistirolo purchè pulite.

Cosa **NON** si deve conferire nel circuito della raccolta della plastica:

Giocattoli, cassette musicali, CD e videocassette, piatti, bicchieri e posate di plastica, accessori per i capelli e per l'igiene personale (es.: spazzolini per i denti, spazzole e pettini per i capelli, pinze, fermagli, etc.), cestini portarifiuti, componenti e accessori auto, tubi in PVC per l'irrigazione, contenitori o bidoni contenenti residui di qualsiasi tipo (es.:colle, solventi, vernici, resine, etc.), e qualsiasi componente in plexiglas e polietilene.

Qualora fosse disponibile nel comprensorio una piattaforma in grado di operare la selezione delle lattine dalla plastica, l'Amministrazione opererà una trasformazione del servizio attivando, in conformità alle indicazioni del Piano Regionale di Gestione Rifiuti- Sezione Rifiuti Urbani, la raccolta congiunta degli imballaggi in plastica con le lattine e lasciando la raccolta del vetro con modalità monomateriale. In questo caso valgono le stesse indicazioni già fornite all'art.19 sulla tipologia di lattine ammesse e non ammesse al conferimento.

Art. 21 Conferimento sfalci e scarti vegetali

Gli scarti vegetali (erba, sfalci, ramaglie) sono raccolti con modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza esclusivamente nel centro storico e nelle zone di espansione previa richiesta all'ente gestore. Il materiale dovrà essere depositato in prossimità dell'abitazione in contenitori rigidi di proprietà dell'utente o legato in fascine. E' vietato utilizzare sacchetti di plastica.

Sono escluse dal circuito porta a porta le utenze ricadenti nelle zone esterne che dovranno conferire direttamente presso l'ecocentro comunale in conformità a quanto previsto nell'art. 9 del presente Regolamento.

E' consentito il conferimento diretto presso l'ecocentro in quantità non superiori a un metro cubo giornaliero.

Art. 22 Conferimento ingombranti a domicilio (solo utenze domestiche)

Il ritiro viene effettuato a seguito di prenotazione telefonica dell'utente ad apposito numero verde. L'utente dovrà segnalare la tipologia di rifiuto ingombrante di cui chiede il ritiro in modo che il servizio di raccolta sia reso più funzionale per le successive operazioni di raggruppamento dei materiali in partite omogenee (tipologie di RAEE, materassi, arredi dimessi, ec...).

I rifiuti ingombranti devono essere posizionati a cura degli utenti a bordo strada in prossimità della propria abitazione nello stesso giorno concordato/prenotato per il ritiro.

Art. 23 Conferimento indumenti usati

Il rifiuto riciclabile costituito da indumenti usati è così individuato:

- 1) capi di abbigliamento ancora utilizzabili e puliti;
- 2) calzature ancora utilizzabili e pulite;
- 3) cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili.

Tali rifiuti devono essere introdotti, in sacchi chiusi, negli appositi contenitori stradali metallici di colore celeste presenti sul territorio comunale o conferiti direttamente presso l'ecocentro comunale.

I rifiuti di cui ai punti 1-2-3 non più utilizzabili vanno conferiti con il rifiuto secco non riciclabile come definito dall'art. 5 punto 3.

Art. 24 Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie

I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie devono essere conferiti sfusi negli appositi contenitori stradali, riportanti la scritta "Raccolta pile esauste" presenti sul territorio e presso l'ecocentro comunale, o negli appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (negozi, supermercati, ecc.).

Art. 25 Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali

I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali devono essere conferiti, privi dell'imballaggio esterno, negli appositi contenitori stradali riportanti la scritta "Raccolta medicinali scaduti" presenti sul territorio e presso l'ecocentro comunale, ovvero negli appositi contenitori posti presso le Farmacie o altre strutture sanitarie individuate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 26 Conferimento oli e grassi vegetali e animali

Le utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti (alimentari, ristoranti, bar, alberghi, comunità, mense etc.) conferiscono gli oli e grassi in maniera propria attraverso convenzione con ditte specializzate.

Le utenze domestiche conferiscono in recipienti a perdere che vengono depositati in appositi

contenitori a norma situati all'interno dell'ecocentro.

Art. 27 Compostaggio domestico

Nell'ambito delle iniziative volte a promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti, il Comune di Villasimius promuove il compostaggio domestico dei rifiuti organici. Mediante l'utilizzo della compostiera è possibile trasformare i rifiuti organici in un fertilizzante utile per l'orto, il giardino e le piante domestiche. L'iniziativa è rivolta ai cittadini che dispongono di un giardino o di un orto (anche di piccole dimensioni) ove poter collocare l'attrezzatura nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbo al vicinato e non dare luogo ad emissione di cattivi odori.

Le compostiere saranno distribuite dall'ente gestore in comodato d'uso su richiesta dell'utente all'ufficio Ambiente e Servizi Tecnologici, che previa verifica dell'iscrizione a ruolo rilascerà opportuna autorizzazione da presentare al momento del ritiro.

Le utenze, nella pratica del compostaggio domestico, dovranno seguire specifiche norme comportamentali precisate in appositi opuscoli distribuiti a cura del soggetto gestore. Le utenze potranno sempre riferirsi al servizio tecnico del soggetto gestore per l'assistenza tecnica finalizzata all'ottimizzazione di tale pratica e ad evitare problemi di natura igienico-sanitaria.

Art. 28 Conferimento rifiuti presso l'Ecocentro Comunale

Presso l'ecocentro possono essere conferiti in forma differenziata i seguenti rifiuti, purché di provenienza domestica, o da utenze non domestiche purché assimilati per alcuni dei quali è prevista anche una specifica raccolta sul territorio descritta nei precedenti articoli dal 18 al 26.

DEFINIZIONI

Ecocentro o piattaforma ecologica: area recintata e controllata autorizzata per la raccolta di alcune tipologie di rifiuti ubicata in viale dei Cormorani loc. Is Argiolas in cui può avvenire il conferimento diretto dei rifiuti da parte delle utenze.

Responsabile del Settore Ambiente e Servizi Tecnologici: Incaricato all'Amministrazione Comunale in particolare provvede alla:

- a) vigilanza e controllo sul servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati;
- b) all'applicazione di tutte le norme contenute nel capitolato d'appalto e nel contratto con l'eventuale appaltatore del servizio;
- c) alla valutazione e corretta applicazione delle sanzioni previste nel capitolato;
- d) alla valutazione e attivazione della risoluzione contrattuale per grave inadempienza e comunque nei casi previsti dal capitolato e dalla normativa vigente;
- e) approva in accordo con l'appaltatore, eventuali deroghe al servizio richieste dagli utenti;
- f) convoca e presiede le riunioni operative di vigilanza in collaborazione con il responsabile del servizio di polizia municipale e con le associazioni di volontariato;
- g) coordina il gruppo di Ispettori ambientali volontari comunali.

Responsabile dell'ecocentro: il soggetto responsabile del funzionamento dell'ecocentro e della gestione dello stesso nel rispetto della normativa vigente, nonché nel rispetto dell'autorizzazione della Provincia di Cagliari e sue prescrizioni e indicazioni.

Addetto al controllo e ricevimento: il soggetto o i soggetti incaricati dal Responsabile all'ecocentro, o direttamente dall'ente gestore, delle operazioni di custodia, controllo e vigilanza sul regolare funzionamento dell'ecocentro ed al ricevimento degli utenti. Per ulteriori definizioni si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

TIPOLOGIE DI RIFIUTO URBANO RACCOLTE NELL'ECOCENTRO

Sono ammessi ad essere conferite all'ecocentro, in quantità compatibili con la potenzialità organizzativa del servizio e con la capacità recettiva dello stesso, le seguenti tipologie di rifiuti urbani o assimilati

Potranno essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti:

Tipologia rifiuto	Codice CER	Quantità giornaliera Massima pro capite
carta e cartone e imballaggi cellulosici	20 01 01 - 15 01 01	250 litri
Plastiche ed imballaggi in plastica	20 01 39 - 15 01 02	250 litri
Legno e imballaggi in legno	20 01 38 – 20 01 37 - 15 01 03	3 pezzi
imballaggi in metallo piccola pezzatura	15 01 04	20 pezzi
imballaggi in materiali misti	15 01 06	20 pezzi
Vetro e imballaggi in vetro	20 01 02 - 15 01 07	20 pezzi bottiglie 3 pezzi ingombranti
contenitori T/FC	15 01 10* - 15 01 11*	5 Kg
frazione organica umida	20 01 08 - 20 03 02	50 litri
abbigliamento	20 01 10	10 pezzi
prodotti tessili e imballaggi tessili	20 01 11 – 15 01 09	5 pezzi
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21	5 kg
Elettrodomestici contenenti CFC	20 01 23*	1 pezzo
Altre apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi	20 01 35*	2 pezzi
Altre apparecchiature fuori uso non contenenti componenti pericolosi	20 01 36	1 pezzo
oli e grassi commestibili	20 01 25	5 litri
oli e grassi diversi da quelli al punto precedente	20 01 26*	5 litri
farmaci	20 01 32	5 kg
batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche	20 01 33* - 20 01 34	1 pezzo 10 pezzi pile esauste
rifiuti metallici	20 01 40	3 pezzi
sfalci e potature	20 02 01	1 mc
ingombranti	20 03 07	3 pezzi
cartucce toner esaurite	20 03 99	2 pezzi
Rifiuti inerti	17 01 07	30 litri
Pneumatici usati	16 01 03	1 pezzo

L'ente gestore ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento, a seguito di mutate esigenze

organizzative e tecniche, le tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate. Le tipologie di rifiuti conferibili dovranno comunque essere autorizzate dalla Provincia di Cagliari. Le utenze domestiche e le utenze non domestiche (regolarmente iscritte nei ruoli del Comune di Villasimius) possono provvedere al conferimento presso l'ecocentro dei materiali previsti dalla tabella del presente articolo, solo ed esclusivamente se prodotti nel territorio comunale. Il conferimento di rifiuti prodotti nel territorio comunale compiuto da parte di soggetti diversi dal produttore può avvenire solo quando venga esibita all'addetto al ricevimento una delega firmata dall'utente che ha prodotto i medesimi rifiuti. Questo vale in particolare per gli scarti dovuti alla manutenzione di aree verdi, parchi e giardini a cura di ditte esercenti attività di giardinaggio. In riferimento sia ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti, sia ad obiettivi di ottimizzazione del loro riciclo e recupero, l'Ente gestore può attivare, per singole e specifiche categorie di produttori, analisi merceologiche ed indagini conoscitive della composizione del rifiuto conferito.

ORARI DI APERTURA

I rifiuti possono essere conferiti all'interno dell'ecocentro nei giorni e negli orari stabiliti dall'ente gestore ed indicati su cartelli posizionati al suo ingresso e sul calendario. Non è ammesso il conferimento di rifiuti al di fuori dell'orario e in giorni diversi da quelli stabiliti. E' fatta salva la facoltà dell'ente gestore di modificare anche temporaneamente gli orari di cui al precedente comma 1, previa affissione di apposito avviso all'ingresso dell'ecocentro e/o tramite altri mezzi d'informazione a sua disposizione di concerto con il responsabile del settore ambiente e servizi tecnologici. L'ingresso all'ecocentro è consentito fino a 15 minuti prima della chiusura.

MODALITA' DI CONFERIMENTO

L'utente che intende conferire rifiuti all'ecocentro è tenuto a rivolgersi all'addetto al ricevimento per le indicazioni relative allo scarico, nonché presentare un documento di identificazione valido e l'eventuale delega di cui ai commi precedenti. L'addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti richiesti, nonché coloro che intendono conferire rifiuti diversi da quelli previsti, o in difformità alle norme del presente Regolamento.

E' consentito l'accesso contemporaneo all'ecocentro di un numero di utenti tale da permettere un agevole controllo da parte dell'addetto al ricevimento.

I rifiuti devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente; qualora egli si presentasse con diverse tipologie di rifiuti, dovrà provvedere autonomamente alla loro separazione prima dell'ingresso all'impianto per effettuare il corretto scarico in forma differenziata.

Il posizionamento dei contenitori varierà in dipendenza alla loro movimentazione; in ogni caso saranno sempre comunque segnalati da apposito cartello indicativo. L'utente è comunque tenuto a disporre i rifiuti conferiti in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile. Le operazioni di conferimento sono sospese durante lo svuotamento dei contenitori.

Durante il conferimento dei rifiuti presso l'ecocentro è fatto obbligo di rispettare le indicazioni dell'addetto al ricevimento e di attenersi alle prescrizioni fornite dalla cartellonistica appositamente predisposta, in particolare per quanto riguarda la movimentazione dei veicoli.

Gli utenti devono adempiere alle seguenti disposizioni:

- divieto assoluto di abbandonare rifiuti all'esterno dell'ecocentro;
- divieto assoluto di scaricare rifiuti differenti da quelli previsti;
- divieto di immissione di rifiuti diversi da quelli prescritti per le singole tipologie di

contenitori;

- divieto di collocare rifiuti e materiali all'esterno dei contenitori o al di fuori degli spazi dedicati;
- divieto di asporto di materiali dai contenitori e/o cernita dei materiali medesimi.

Ad ultimazione delle operazioni di scarico, qualora l'utente abbia sporcato il suolo o altre parti fisse o mobili dell'ecocentro dovrà provvedere direttamente alla pulizia.

Eventuali rimostranze e reclami da parte dell'utente dovranno essere fatti tramite segnalazione scritta o telefonica all'Ufficio Ambiente e Servizi Tecnologici del Comune di Villasimius.

L'addetto al controllo effettua la vigilanza sul rispetto del presente Regolamento, segnalando le eventuali infrazioni alla normativa vigente, e comunicandole all'ente gestore e agli uffici comunali che, nel caso, adotteranno eventuali misure restrittive, fatte salve le competenze della Polizia municipale e degli altri enti preposti.

L'addetto al controllo è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni che ritiene necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme del presente Regolamento.

Il personale, opportunamente formato e informato dal datore di lavoro, avrà il compito di:

1. riconoscere la titolarità al conferimento da parte degli utenti al fine di accertare l'effettiva provenienza dei rifiuti urbani e loro assimilati nell'ambito del territorio di competenza;
2. verificare la rispondenza del rifiuto conferito all'elenco dei materiali conferibili da parte dell'utenza domestica del Comune di riferimento;
3. assistere gli utenti nelle operazioni di conferimento, indirizzandoli verso gli idonei contenitori, fornendo loro tutte le informazioni utili allo svolgimento in sicurezza delle operazioni all'interno dell'impianto e accertando che non vengano occultati, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi; si dovrà porre particolare cura nel conferimento dei rifiuti ingombranti al fine di evitare che nel cassone ad essi dedicato vengano conferiti materiali appartenenti ad altre tipologie di rifiuti;
4. gestire le procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita;
5. coordinarsi con gli operatori addetti al trasporto dei rifiuti negli impianti di recupero o smaltimento;
6. provvedere alla pulizia del centro e dell'area di raggruppamento nonché alla manutenzione ordinaria delle attrezzature, dei contenitori dei rifiuti, della recinzione perimetrale, dei locali di servizio e degli uffici dedicati alle attività del personale;
7. provvedere al lavaggio a caldo e igienizzazione dei contenitori e delle casse scarrabili utilizzate all'interno dell'ecocentro, nonché al lavaggio e igienizzazione dei mezzi utilizzati per la raccolta;
8. segnalare tempestivamente eventuali anomalie e disfunzioni al fine di consentire l'intervento delle ditte specializzate incaricate delle operazioni di manutenzione straordinaria;
9. consegnare il Kit per la raccolta differenziata previo controllo dell'iscrizione ai ruoli TARISU del Comune di Villasimius.

Presso l'ecocentro possono essere conferiti rifiuti secco residuo provenienti dalla raccolta differenziata privi di etichetta adesiva solo se riconducibili a visitatori occasionali.

Nel caso di abbandono di rifiuti da parte di soggetti non individuati, l'ente gestore attiverà d'ufficio le procedure volte all'accertamento dell'identità dei responsabili, ai quali successivamente saranno addebitate le spese sostenute per provvedere allo sgombero ed allo smaltimento dei rifiuti medesimi, fatte salve le sanzioni amministrative e le eventuali azioni penali previste dalla normativa vigente.

AREA DI RAGGRUPPAMENTO

L'ecocentro comunale è suddiviso in due aree distinte una a servizio dell'utenza per il conferimento diretto dei rifiuti in maniera differenziata l'altra adiacente utilizzata come area di raggruppamento nella quale operano esclusivamente gli operatori addetti alla raccolta e al raggruppamento dei materiali in modo da razionalizzare gli spostamenti dei mezzi e ottimizzare i successivi trasporti dei materiali da raccolta differenziata verso gli impianti di smaltimento/recupero.

CENTRO DI RACCOLTA RAEE

I RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) la cui gestione è disciplinata dal D.Lgs. n. 151/2005 e dal D.M. 185/2007, obbliga i produttori di tali apparecchiature a sostenerne i costi per il trasporto, trattamento ed il recupero.

I raee che possono essere conferiti presso l'ecocentro sono quelli originati da utenze domestiche (esempio un asciugacapelli), e quelli analoghi per natura e quantità (le apparecchiature utilizzate nelle case o quelle ad esse assimilabili per uso, anche se provenienti da altri ambiti).

I distributori (es. commercianti al minuto) dovranno garantire il ritiro gratuito delle attrezzature usate all'atto della vendita di un'apparecchiatura nuova destinata all'utenza domestica.

L'ecocentro è stato iscritto come centro di raccolta al Centro di Coordinamento Raee costituito dai Sistemi Collettivi istituiti per la gestione di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), in adempimento all'obbligo previsto dal Decreto Legislativo 25 Luglio 2005 n. 151 e successive modificazioni e integrazioni.

I consumatori finali e i rivenditori/distributori questi ultimi compatibilmente con la disponibilità dei volumi possono accedere per il conferimento all'ecocentro, suddividendo i Raee per raggruppamenti (R1, R2, R3, R4, R5) secondo quanto disposto dal D.M. 185/2007 e conferendoli negli appositi contenitori per il successivo avvio a impianti di trattamento autorizzati.

I raee devono essere conferiti integri evitando l'asportazione di parti o componenti. Ad esempio i frigoriferi, congelatori, condizionatori sono posizionati all'interno dello scarrabile, ordinatamente in modo da non danneggiare le serpentine contenenti il gas refrigerante; lo stesso dicasi per televisori e monitor di computer per non danneggiare gli schermi.

Art. 29 Trasporto dei rifiuti

Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti dal punto di conferimento o dall'area attrezzata di raggruppamento al centro di trattamento e/o smaltimento.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi riportanti la scritta Comune di Villasimius le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 2 del presente Regolamento. I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dalla Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Art. 30 Sospensione dei servizi di raccolta

I servizi di raccolta del rifiuto organico e del secco non riciclabile non vengono effettuati di norma nei giorni festivi, anche infra-settimanali, a meno che non sia espressamente previsto dall'apposito calendario delle raccolte distribuito annualmente alle utenze dal gestore del

servizio.

Potranno essere effettuati parzialmente in caso di intransitabilità delle strade.

Il servizio, pertanto, proseguirà dal primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta e/o secondo accordi con il gestore del servizio.

Tutte le prestazioni oggetto di tale Regolamento sono considerate ad ogni effetto servizi pubblici essenziali, e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, salvo casi di forza maggiore.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, il gestore si farà carico della dovuta informazione agli utenti, nelle forme adeguate, mediante distribuzione di volantino e affissione dello stesso all'ingresso dei condomini almeno quarantotto ore prima dell'inizio dello sciopero, circa modi, tempi ed entità di erogazione dei servizi nel corso dello stesso e delle misure per la loro riattivazione.

Art. 31 Trattamento dei rifiuti

Il trattamento comprende le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione compreso l'incenerimento, il deposito e la discarica nel suolo o sul suolo in impianti ad interrimento controllato.

Il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato a mezzo di appositi impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

TITOLO III

NORME RELATIVE AI RIFIUTI SPECIALI

Art. 32 Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali

I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive ed analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche.

Art. 33 Rifiuti speciali da cantieri edili e simili

Lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili e simili è a carico dell'esecutore dei lavori che vi provvede in conformità alla normativa vigente.

I rifiuti speciali derivanti dall'attività di demolizione, costruzione e scavo devono essere preferibilmente riutilizzati come materiali di riempimento e/o sottofondi; i soggetti che intendono reimpiegare i suddetti rifiuti devono attenersi alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 34 Rifiuti speciali costituiti da beni durevoli

I rifiuti, così come indicati all'art. 28 (frigoriferi, frigocongelatori, televisori etc.) del presente Regolamento, prodotti da utenze non domestiche sono rifiuti speciali. Sono altresì considerati rifiuti speciali tutti quei rifiuti costituiti da beni che hanno terminato la loro funzione, prodotti da utenze non domestiche composti o contenenti materiali elettrici ed elettronici (RAEE).

Il conferimento di questi ultimi è a carico del produttore che preferibilmente provvederà tramite il proprio distributore. Qualora presso l'ecocentro esista una disponibilità volumetrica tale da non penalizzare le utenze domestiche gli stessi potranno essere consegnati presso l'ecocentro comunale.

Art. 35 Oneri dei produttori e dei detentori

Gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico del produttore o dei detentori che consegnano i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

- 1) autosmaltimento dei rifiuti;
- 2) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- 3) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- 4) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D.Lgs. 152/2006.

TITOLO IV

NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 36 Definizione

Per pulizia del territorio si intende l'attività di asportazione dei rifiuti da strade e aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, permanentemente aperte al pubblico accesso.

Art. 37 Spazzamento

Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, con cadenza stabilita dalle specifiche dei servizi riportati nel capitolato e approvate dal Comune.

La pulizia delle aree di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati, con interventi programmati secondo le cadenze concordate dall'Amministrazione Comunale e l'eventuale Ente Gestore.

Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per ridurre il sollevamento delle polveri e per evitare che vengano ostruiti i fori delle caditoie stradali.

I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da evitare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto.

Il Comune, oltre ai servizi di spazzamento concordati e svolti ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, potrà richiedere alla società incaricata del servizio lo spazzamento di ulteriori aree o lo svolgimento del servizio in periodi dell'anno non programmati; tali servizi saranno fatturati, al Comune, ai costi preventivamente concordati.

Lo spazzamento di strade condominiali, o private è a cura dei proprietari.

Art. 38 Lavaggio stradale

Il servizio di lavaggio stradale dovrà essere effettuato da muro a muro, marciapiedi compresi, mediante apposito autoveicolo. Le operazioni di lavaggio nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto. Il servizio di lavaggio dovrà essere effettuato nelle vie e nelle piazze e con le frequenze indicate dal Comune. E' vietato l'uso di detersivi e sostanze inquinanti nocivi per l'ambiente.

Art. 39 Spurgo delle caditoie stradali

Il servizio di pulizia e spurgo delle caditoie stradali è riferito alle operazioni necessarie per rendere le stesse caditoie efficienti, funzionali e garantirne il corretto funzionamento e il regolare deflusso delle acque meteoriche. In particolare si dovrà provvedere (per es. mediante aspirazione forzata o sistemi analoghi) alla rimozione da foglie, detriti e rifiuti di qualsiasi genere.

Il servizio, comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta a totale carico dell'Ente Gestore, dovrà essere effettuato con le cadenze previste dal Comune. Dell'avvio del servizio dovrà essere data preventiva comunicazione al responsabile del servizio.

Art. 40 Cestini stradali

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche il Comune, o il soggetto gestore su incarico dello stesso, può provvedere all'installazione di cestini gettacarte per rifiuti di piccole dimensioni.

Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal soggetto gestore, secondo la periodicità necessaria.

E' proibito usare tali contenitori o le aree circostanti per il conferimento di rifiuti domestici, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi, e simili.

Art. 41 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito, ecc. devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado, l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.

Art. 42 Pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura e da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo le aree private urbane debbono essere opportunamente recintate, munite dei necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea ad evitare qualsiasi forma d'inquinamento, curandone con diligenza la corretta gestione dell'ambiente.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco ingiungerà ai soggetti interessati di provvedere entro un certo termine di tempo.

Trascorso inutilmente tale termine il Sindaco emanerà ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari a loro spese.

Art. 43 Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico o gravata da servitù di pubblico passaggio, debbono mantenere il

suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombera da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti all'attività stessa. Essi dovranno quindi raccogliere quanto proveniente dalla loro attività e predisporlo separatamente per le diverse frazioni così da agevolare la raccolta secondo le modalità impartite dal soggetto gestore.

Art. 44 Aree occupate da esercizi pubblici

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore del servizio.

I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori degli esercizi con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

I gestori di esercizi pubblici, ivi compresi quelli che distribuiscono beni e somministrazioni al dettaglio per il consumo immediato che possono essere soggetti alla produzione di rifiuti da imballaggio o altro quali i caffè, gelaterie, edicole, tabaccherie, pizzerie da asporto e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree interessate da abbandoni di rifiuti connessi alla propria attività spazzando e raccogliendo i rifiuti anche installando e tenendo vuotati adeguati cestini, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto gestore. La gestione di tali rifiuti è a carico dell'esercizio che vi deve provvedere in conformità al presente Regolamento.

Art. 45 Carico e scarico di merci e materiali

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica.

In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dalla gestione del servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale ai sensi di legge e di Regolamento.

Art. 46 Manifestazioni e spettacoli viaggianti

In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori. I contenitori possono essere preventivamente richiesti al soggetto gestore, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

Il servizio viene espletato con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione della tipologia e della quantità di rifiuto che deve essere raccolto.

Tutte le feste, sagre o manifestazioni in genere con somministrazione di cibi o bevande dovranno possibilmente utilizzare stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili (ceramica, vetro, metallo...). Lo stesso vale anche per la somministrazione delle bevande, quindi per le bottiglie dovranno essere utilizzati sempre "i vuoti a rendere", ovviamente laddove esistenti.

Laddove non fosse possibile l'utilizzo di stoviglie lavabili e riutilizzabili e si rendesse indispensabile l'uso di stoviglie monouso, queste dovranno essere in materiali termoplastici biodegradabili (bioplastiche, mater BI, facilmente reperibili sul mercato).

Qualora venissero utilizzate tali stoviglie, queste dovranno essere smaltite nel modo corretto e quindi convogliate nel ciclo della raccolta dell'umido.

Nell'ambito dell'organizzazione di una manifestazione ricadente nelle tipologie citate, l'Ente organizzatore dovrà designare un Responsabile per la gestione dei rifiuti nel corso della festa, così da poter avere sempre un referente, sia per dare indicazioni ai partecipanti, sia per guidare ed organizzare tutte le fasi di raccolta e smaltimento nel corso della festa stessa.

Esso dovrà essere nominato prima dell'inizio della festa; nome e riferimento dovranno essere comunicati all'Ufficio Ambiente e Servizi Tecnologici.

Il Responsabile per la gestione dei rifiuti dovrà gestire anche l'informazione diretta agli addetti alla festa; designerà un'area, facilmente accessibile e ben identificabile, sia da parte del personale che opera nella festa, sia da parte dei partecipanti, dove collocare i contenitori per la raccolta differenziata.

Art. 47 Pulizia spiagge e aree retrodunali

L'Amministrazione comunale, direttamente o attraverso il Gestore del servizio di igiene urbana, salvo diverse disposizioni degli Enti competenti, garantisce lo svolgimento del servizio di pulizia degli arenili e delle spiagge (*inteso nelle diverse fasi di spazzamento, raccolta, conferimento e trasporto, del litorale del territorio comunale*) per le sole aree pubbliche non affidate in concessione.

La posidonia e le biomasse spiaggiate non sono considerate rifiuti fino alla loro rimozione, anche perché, essendo frutto di un processo naturale, non sarebbe possibile individuare né un produttore né un detentore. La raccolta e il deposito delle alghe giacenti sul litorale costituisce attività di gestione dei rifiuti che deve essere autorizzata dalla Regione che, nell'allegato alla Delibera n. 27/7 del 13/05/2008 (*Indirizzi urgenti per la gestione della fascia costiera – Gestione della posidonia spiaggata*) avendo come obiettivo quello di contrastare l'erosione dei litorali, individua tra le soluzioni il mantenimento in loco dei banchi di posidonia.

Per la pulizia degli arenili potranno essere impiegate opportune attrezzature meccaniche così come descritte al punto 2 dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 27/7 del 13/05/2008, in grado di coadiuvare l'intervento manuale per una maggiore celerità operativa, con l'adozione di tutte le cautele atte a tutelare l'arenile ed a prevenire ed evitare situazioni di pericolo.

Durante l'intera stagione balneare verranno posizionati sugli arenili adeguati contenitori portarifiuti ad uso esclusivo delle spiagge, a congrua distanza l'uno dall'altro e a disposizione degli utenti. L'Amministrazione comunale, direttamente o attraverso il Gestore del servizio, provvederà al ritiro dei rifiuti con adeguata frequenza.

L'utenza deve collaborare ai fini del mantenimento di adeguate condizioni igieniche di pulizia generale. Deve, pertanto, obbligatoriamente utilizzare, per il conferimento dei rifiuti, gli appositi contenitori posizionati sugli arenili, evitando di lasciare qualsiasi tipo di rifiuto compresi i mozziconi di sigaretta sugli arenili stessi, in mare o sulle aree di accesso alle spiagge.

È vietato depositare nei contenitori rifiuti provenienti da luoghi diversi dalle spiagge in cui sono posizionati.

È tassativamente vietato incendiare i rifiuti e comunque appiccare fuochi sugli arenili.

È altresì vietato arrecare danno ai contenitori portarifiuti o intralciare le normali operazioni di pulizia e manutenzione.

Art. 48 Volantinaggio

E' fatto divieto a tutte le aziende di effettuare pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale in tutto il territorio

comunale, sulle spiagge e su qualsiasi altro supporto murale o strutturale non regolarmente autorizzato.

Altresì, è fatto divieto di distribuire opuscoli pubblicitari sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli.

La distribuzione di volantini, depliant, manifesti o altro materiale pubblicitario potrà avvenire esclusivamente nelle cassette postali o con consegna direttamente a mano nelle abitazioni private e dovrà svolgersi nella sola giornata di mercoledì.

Art. 49 Asporto di scarichi abusivi

In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, i Servizi comunali competenti provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.

Art. 50 Imbrattamento delle aree pubbliche

E' vietato imbrattare aree pubbliche con il deposito di gomme da masticare, sigarette o qualunque tipo di rifiuto che deve essere riposto, senza recare danno alle strutture, nei cestini e nei contenitori idonei.

Chi effettua operazioni e/o attività che possono comportare l'imbrattamento di aree pubbliche, o ad uso pubblico, è tenuto a mantenere le stesse, a propria cura e spese, costantemente pulite e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere; lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire secondo le norme previste dal presente Regolamento.

Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di merci e/o materiali lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali o polveri lungo il percorso ed eventualmente intervenire per rimuoverli.

Chi transita con i veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l'imbrattamento delle vie e delle aree pubbliche ed eventualmente provvedere alla loro pulizia.

Art. 51 Attività di volontariato

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani l'Ente si può avvalere della collaborazione di volontari ispettori ambientali, sia come singoli cittadini sia come associazioni, per il monitoraggio, l'educazione e l'informazione sul metodo di gestione del ciclo dei rifiuti ed ambientale in generale, nonché per lo svolgimento di attività di supporto all'utenza ai fini di una corretta fruizione del servizio.

Il reclutamento e l'affidamento del servizio saranno gestiti dall'Amministrazione Comunale secondo criteri che tengano in considerazione la qualità del servizio, l'economicità e i benefici sociali dell'affidamento.

Art. 52 Disposizioni diverse

Chi conduce animali domestici su strade ed aree pubbliche, comprese quelle verdi (giardini pubblici, parchi, ecc.) è tenuto ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni,

provvedendo personalmente all'asporto degli escrementi solidi. I sacchetti contenenti le deiezioni possono essere introdotti nei cestini portarifiuti.

Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico devono essere asportate nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle disposizioni impartite dall'Azienda Sanitaria Locale.

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e comunque a non abbandonarvi residui di alcun genere.

TITOLO V

DIVIETI - CONTROLLI - SANZIONI

Art. 53 Divieti

Ai sensi del presente Regolamento è vietato:

- a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006;
- b) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale;
- c) esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti dal soggetto gestore;
- d) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dal soggetto gestore per la raccolta dei rifiuti;
- e) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- f) il conferimento di imballaggi voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti di volume;
- g) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore;
- h) lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati ai fini dello svuotamento;
- i) inserire nei contenitori o nei sacchetti rifiuti che possano causare lesioni;
- j) conferire al servizio di raccolta, rifiuti soggetti a particolare conferimento;
- k) smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di cui al D.Lgs. 152/2006;
- l) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti urbani;
- m) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con rifiuti, anche di piccole dimensioni (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimenti di liquidi e sostanze inquinanti.

Art. 54 Controlli

Ai sensi dell'art. 104, comma 2, del D.P.R. 24.07.1977, n. 616 e dell'art. 197 del D.Lgs. 152/2006 le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze della Polizia Locale sulla base delle norme legislative e dei Regolamenti comunali.

Ispettore ambientale: La Giunta Comunale, **istituisce** la figura dell'Ispettore Ambientale Volontario Comunale, e definisce le modalità di gestione ed organizzazione del servizio di tutela e controllo del territorio e dell'ambiente in materia di rifiuti. L'Ispettore Ambientale, munito di apposito tesserino di identificazione, potrà esercitare il suo compito attraverso azioni,

volte a limitare l'abbandono di rifiuti su tutto il territorio comunale comprese le spiagge e le aree retrodunali e in generale a contrastare le violazioni alle norme dettate dalla legislazione vigente in materia Ambientale.

Le mansioni dell'Ispettore Ambientale:

1. vigilanza e controllo del regolare conferimento dei rifiuti urbani e assimilati nei vari contenitori dedicati alla raccolta a livello domiciliare, con verifica dello stato dell'igiene ambientale;
2. controllo di eventuali concentrazioni di rifiuti che richiedano interventi rapidi supplementari da parte del Gestore;
3. comunicazione tempestiva al Corpo di Polizia Municipale dell'avvenuto riscontro di violazioni, anche rientranti nella competenza dell'Amministrazione provinciale;
4. informazione ai cittadini e alle imprese sul corretto conferimento dei rifiuti e sui servizi di raccolta differenziata e recupero;
5. promozione della tutela ambientale e controllo sull'efficacia dei servizi svolti dal Gestore;
6. accertare le infrazioni degli utenti, che comportino l'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa in violazione dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali in materia ambientale, con particolare riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti.

I volontari saranno selezionati in base ai curriculum tenendo in debito conto l'esperienza acquisita in attività di volontariato nonché la conoscenza della materia.

Gli Ispettori Ambientali Volontari Comunali selezionati seguiranno un Corso di formazione gratuito organizzato dal Comune. Gli Ispettori Ambientali hanno la qualifica di Pubblico Ufficiale e si occupano principalmente di far rispettare il Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti, e le norme nazionali in materia ambientale, saranno dotati di macchina fotografica, binocolo e telefono cellulare; possono chiedere le generalità delle persone colte in flagrante mentre compiono atti illeciti e redigere i verbali sanzionatori in base al presente Regolamento.

Se l'Amministrazione Comunale lo riterrà opportuno potrà inserire nell'organico del Settore Ambiente e Servizi Tecnologici dipendenti con il ruolo di Ispettore Ambientale che svolgeranno le mansioni su descritte.

Controllo del rifiuto secco residuale mediante apposizione di codice a barre: in ottemperanza alle prescrizioni del Garante per la Privacy gli utenti riceveranno, al momento dell'attivazione della procedura, dal Comune di Villasimius delle etichette adesive riportanti un codice a barre relativo ai dati identificativi del soggetto collegato ad un database anagrafico presso il Comune, da apporre a cura dell'utente nei sacchi del rifiuto secco residuo da conferire sia al sistema di raccolta porta a porta sia direttamente all'ecocentro, in modo da consentire la tracciabilità del rifiuto.

Tale procedura consente di delimitare l'identificabilità del conferente ai soli casi in cui sia stata accertata la mancata osservanza delle prescrizioni in ordine alla differenziazione. Al momento dell'apertura del sacchetto, i soggetti preposti alla verifica dell'omogeneità dei materiali inseriti, che comunque sono tenuti al rispetto della riservatezza non vengono, infatti, a conoscenza del contenuto degli elementi identificativi del soggetto conferente. Invece, i soggetti preposti all'applicazione della sanzione, mediante la decodifica del codice a barre, acquisiscono il nominativo del soggetto cui il sacchetto si riferisce, solo in relazione alla non conformità del contenuto del sacchetto.

Agli organi addetti al controllo è riconosciuta la possibilità di procedere a ispezioni a campione presso l'ecocentro per accertare le violazioni di rispettiva competenza (art. 13, Legge 24 novembre 1981, n. 689).

Sarà cura dell'utente richiedere tempestivamente le forniture successive di etichette, presso gli uffici comunali preposti.

I privati e le agenzie che danno in locazione immobili per periodi di tempo limitato, devono fornire le etichette adesive corrispondenti all'utenza locata e le istruzioni in merito al corretto conferimento dei rifiuti.

I sacchetti sprovvisti di etichetta adesiva col codice a barre sono considerati abbandonati e pertanto saranno aperti al fine di risalire al produttore degli stessi.

Art. 55 Sanzioni

Le violazioni al presente Regolamento, ove non costituenti reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste da altre norme statali o regionali, sono punibili con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad euro 50,00 ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689

VIOLAZIONE	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
Abbandono rifiuti di qualsiasi genere	Euro 50,00
Esposizione sacchetto privo di codice a barre	Euro 50,00
Mescolanza di diverse tipologie di rifiuto	Euro 50,00
Deposito sul suolo di rifiuti anche in prossimità dei contenitori stradali	Euro 50,00
L'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti	Euro 50,00
Esposizione dei contenitori in tempi e luoghi diversi da quelli richiesti	Euro 50,00
L'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori	Euro 50,00

Le sottoindicate violazioni, ritenute di maggiore gravità, fatte sempre salve quelle previste dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 del d.lgs. 285 e dalle altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/00, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad euro 150,00 ai sensi della legge n. 689/81

Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo	Euro 150,00
L'abbandono di rifiuti ingombranti (materassi, elettrodomestici, materiale ferroso in genere), inerti, sfalci e potature	Euro 150,00

Le violazioni, ritenute di particolare gravità, fatte sempre salve quelle previste dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 del d.lgs. 285 e dalle altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/00, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di euro 125,00 ad un massimo di euro 500,00, con pagamento in

misura ridotta pari ad euro 250,00 ai sensi della legge n. 689/81.

La combustione di qualunque tipo di rifiuto	Euro 250,00
---	-------------

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al capo 1 della Legge 24.11.1981, n. 689, recante norme sulla depenalizzazione.

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, trovano applicazione le sanzioni penali indicate nel D.Lgs 152/2006 o nell'art. 650 del Codice Penale, a seconda dei casi.

Nei confronti dei titolari degli Enti e Imprese che effettuano una delle fasi dello smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni previste, si applicano le sanzioni amministrative o penali indicate nel D.Lgs 152/2006.

L'accertamento degli illeciti amministrativi e l'erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è di competenza della Polizia Locale fatte salve le attribuzioni affidate dalla Legge ad altre pubbliche Autorità.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56 Assunzione del servizio

Il Comune di Villasimius assume, con diritto di privativa, di cui all'art. 198 del D.Lgs. 152/2006, il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il Comune può affidare in tutto o in parte il servizio a terzi.

Art. 57 Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D.Lgs. 152/2006, nonché quanto previsto dalle Leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati.

Art. 58 Norme finali

Il presente Regolamento entrerà in vigore al momento dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale. Ogni precedente disposizione regolamentare comunale in materia si intende espressamente abrogata con il presente Regolamento.